

Ritenute soci attribuite dalla società: visto di conformità per il socio, anche se la società è esonerata da misure premiali Isa

VISTO DI
CONFORMITÀ
Riservato al C.A.F.
o al professionista

Il contribuente è tenuto a richiedere il visto di cui all'articolo 35, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 241 del 1997 relativamente al modello "REDDITI PF" se, scomputate le ritenute dall'imposta netta sul proprio reddito complessivo, emerge un credito IRPEF che lo stesso intende compensare "orizzontalmente" per un importo superiore a 5.000 euro. A nulla rilevando che l'unico dato significativo indicato nella propria dichiarazione dei redditi è quello relativo alla quota del credito trasferitogli dalla società partecipata, (o associazione o impresa) di cui all'articolo 5 del TUIR, che ha un livello di affidabilità fiscale, conseguente all'applicazione degli ISA, tale da beneficiare dell'esonero all'apposizione del visto di conformità di cui all'[articolo 9-bis, comma 11, lett. a\), del decreto-legge n. 50 del 2017 \(in "Finanza & Fisco" n. 13/2019, pag. 598\).](#)

Questo è, in estrema sintesi, quanto chiarito dall'Agenzia

delle Entrate nella [risposta all'interpello n. 411 dell'11 ottobre 2019](#), in risposta ad un socio di società "virtuosa", esonerata dal visto in ragione del suo alto livello di affidabilità fiscale (punteggio ISA 8,56), che chiedeva lumi sulla necessità di apposizione il visto alla propria dichiarazione, in quanto l'unico dato nella stessa indicato consisteva nella quota di ritenute attribuitegli dalla società partecipata. Al riguardo, spiega, l'Agenzia, il visto di conformità non è apposto su singole voci della dichiarazione, ma sulla totalità dei dati esposti nel modello, dal quale emerge il credito che si intende utilizzare in compensazione orizzontale oltre la soglia fissata dalla norma. Per effetto del [D.L. n. 50 del 2017](#), determinata in Euro 5.000.

Pertanto, se in seguito allo scomputo delle ritenute dalle imposte dovute dal singolo socio, associato o partecipante si determina un'eccedenza di IRPEF a credito, qualora la stessa sia utilizzata ex articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è necessario *«richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997»* E ciò a prescindere dal fatto che la società, l'associazione o l'impresa di cui all'articolo 5 del TUIR non sia tenuta all'apposizione del visto di conformità in relazione alla propria dichiarazione (perché beneficia, ad esempio, di una clausola normativa di esonero).

I visti per riattribuire alla società le ritenute

Peraltro, nel caso in cui il socio non benefici completamente delle ritenute, l'eccedenza non utilizzata può essere riattribuito alla società affinché la utilizzi in compensazione con i propri versamenti. In tal caso, al fine di chiarire il corretto comportamento da adottare, soccorrono le istruzioni contenute nella [circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 28 del 25 settembre 2014 \(par. 6 in "Finanza & Fisco" n. 25/2014, pag. 1874\)](#). In

particolare secondo il citato documento di prassi: "Un'ipotesi particolare di "cessione" del credito è quella disciplinata dall'articolo 22 del TUIR, secondo cui *«Le ritenute operate sui redditi delle società, associazioni e imprese indicate nell'articolo 5 si scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti»*. Con la [circolare n. 56/E del 23 dicembre 2009 \(in "Finanza & Fisco" n. 45/2009, pag. 4047\)](#), è stato chiarito che la società che subisce in proprio le ritenute, dovendo poi trasferire le stesse ai soci in proporzione alla quote di partecipazione, possa avocare a sé le ritenute che residuano dopo il loro scomputo dall'Irpef dovuta dai soci medesimi. In tal caso, le ritenute si trasformano al momento della dichiarazione in un credito d'imposta compensabile dalla società ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997. Per le considerazioni sopra esposte in relazione alla cessione dei crediti, si è dell'avviso che i soci/associati/partecipanti non siano tenuti all'apposizione del visto di conformità in sede di riattribuzione delle ritenute per importi superiori a 15.000 euro (per effetto del [D.L. n. 50 del 2017](#), leggasi 5.000 euro). Il visto dovrà, invece, essere apposto sulla dichiarazione della società o associazione (salvo esoneri per effetto di provvedimenti premiali), laddove la stessa utilizzi tale credito per un importo superiore a 15.000 (leggasi 5.000) euro. Parimenti, il socio o associato che utilizza in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 il credito derivante dalla propria dichiarazione per importo superiore a euro 15.000 (leggasi 5.000) euro è tenuto all'apposizione del visto di conformità".

[Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 411 dell'11 ottobre 2019](#), con oggetto: RISCOSSIONE – COMPENSAZIONE – Modalità e ambito di applicazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità – Utilizzo in compensazione, ai sensi dell'art.

1, comma 574, della L. 27/12/2013, n. 147, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, all'IRAP e alle ritenute alla fonte – Apposizione del visto di conformità per l'utilizzo dei crediti superiori a 5.000 euro – Necessità – Trasferimento ai soci/associati/partecipanti dei crediti d'imposta delle società di persone/associazioni – Fattispecie – Cessione del credito disciplinato dall'articolo 22 del TUIR – Irrilevanza dell'esonero dall'obbligo del visto di conformità della società partecipata – Art. 5, del DPR 22/12/1986, n. 917 – Art. 35, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Art. 1, comma 574, della L. 27/12/2013, n. 147, come modificato dall'art. 3, [del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv. con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96](#)